

## 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

---

### 1.1 Quadro normativo di riferimento

- Legge Quadro Nazionale n°36 del 22/02/2001: "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- D.P.C.M. 08/07/2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) dagli elettrodotti"
- Legge Regionale n°30 del 31/10/2000: "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e successive integrazioni (nn.34/01, 38/01 e 30/02)
- Direttiva Applicativa n.197 del 20/02/2001 per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"
- Legge Regionale 24 marzo 2000 n.20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modifiche

### 1.2 Introduzione

Le presenti linee guida hanno lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a livelli di campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti (50 Hz), ai sensi e nel rispetto delle normative vigenti. Sono esclusi dalle seguenti disposizioni i lavoratori o le lavoratrici esposti per ragioni professionali.

Attualmente le leggi di riferimento in materia sono:

- Legge Quadro Nazionale n°36/2001: ha per oggetto gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici (compresi radar, impianti per la telefonia mobile ed impianti per la radio diffusione) che possono comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
- D.P.C.M. 08/07/2003: fissano i limiti massimi di esposizione della popolazione, negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) e nel range di frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali ed alle esposizioni intenzionali per diagnosi e cure mediche.
- Legge Regionale n°30 del 31/10/2000 e seguente Direttiva Regionale n°197/2001: dettano norme per la localizzazione degli impianti radio e televisivi, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee e di impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità. In seguito sono state emanate due direttive regionali (in data 17/07/2001 e 30/07/2001) atte ad integrare, rispettivamente gli elementi necessari per effettuare la domanda di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e a fornire chiarimenti sui limiti previsti per nuovi edifici da costruirsi in prossimità di linee elettriche.

- Legge Regionale 24 marzo 2000 n.20: disciplina la tutela e l'uso del territorio al fine di realizzare un'efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale e promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali.

La Legge Quadro Nazionale stabilisce che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, oltre ai criteri di elaborazione dei piani di risanamento, le tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico, verranno definiti con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Effettivamente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/07/03, sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai CEM generati dagli elettrodotti (50 Hz).

I limiti fissati dal suddetto D.M. 08/07/2003 sono:

Limite di Esposizione	100 $\mu$ T per l'induzione magnetica; 5KV/m per il campo elettrico
Valore di attenzione	10 $\mu$ T per l'induzione magnetica
Obiettivo di qualità	3 $\mu$ T per l'induzione magnetica

Intendendo per:

Limite di esposizione il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione per assicurare la tutela della salute della popolazione

Valore di attenzione il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere

Obiettivo di qualità è quello da perseguire nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, e nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio

Lo Stato dovrà occuparsi anche di :

- istituire un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al fine di ottenere una mappatura della situazione attuale inerente i livelli di campo presenti sull'intero territorio nazionale
- definire i tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV
- determinare i criteri di elaborazione dei piani di risanamento
- definire le tecniche di misurazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

La regione Emilia Romagna ha emanato la Legge Regionale n° 30 del 31/10/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e la seguente Direttiva Applicativa n°197/2001: tali normative dettano i criteri per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica all'interno delle competenze Comunali, Provinciali e Regionali.

La Legge è di tipo urbanistico e non di tipo sanitario e non specifica pertanto le tecniche di misurazione ed i criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ma indica semplicemente gli

strumenti urbanistici da adottare al fine di garantire la minima esposizione alla popolazione residente nella Regione.

### 1.3 Adempimenti a carico delle amministrazioni regionali e provinciali

Le competenze della **Regione** sono definite all'interno dell'art. 8 della Legge Quadro n°36/2001. Le competenze previste sono le seguenti:

- 1 definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV ed identificazione delle fasce di rispetto.
- 2 modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti soggetti a questa normativa, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti
- 3 realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto delle sorgenti fisse di campi elettromagnetici.
- 4 individuazione degli strumenti e delle azioni necessari per raggiungere gli obiettivi di qualità quali: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
- 5 concorso all'approfondimento della conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute.
- 6 attribuzione delle competenze che spettano alle amministrazioni provinciali e comunali.

La Regione Emilia Romagna, con l'emanazione della Legge Regionale n°30/00, ha assolto a buona parte delle sue funzioni, sebbene la legge stessa abbia preceduto di alcuni mesi l'emanazione della Legge Quadro Nazionale.

Per ciò che concerne gli impianti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica la **Provincia** deve provvedere:

- a) ad istituire un catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15000 Volt;
- b) all'approvazione del piano di risanamento proposto dal gestore, una volta acquisito il parere di Comune, ARPA e AUSL con le modalità previste dall'art. 17 della LR 44/95. L'approvazione del piano contiene l'autorizzazione come prevista dall'articolo 3 LR 10 del 1993;
- c) all'attività di vigilanza e controllo per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

## 1.4 Adempimenti a carico delle amministrazioni comunali

Le competenze **Comunali** per garantire la tutela della salute della popolazione, fissate dalla Legge Regionale n°30 del 31/10/2000 e dalla seguente Direttiva Regionale n°197/2001 in merito agli impianti di distribuzione e diffusione della corrente elettrica, sono le seguenti:

- a) adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti (tra cui il Piano Regolatore Generale o il Piano Strutturale Comunale) in cui devono essere applicate le fasce di rispetto per il valore di  $0,2 \mu\text{T}$  per l'induzione magnetica
- b) individuazione nel proprio PSC dei "corridoi di fattibilità" ( che a seguito della individuazione del tracciato definitivo degli elettrodotti sono sostituiti dalle "fasce di rispetto" e gli strumenti urbanistici sono adeguati in tal senso) per la localizzazione delle nuove linee ed impianti elettrici e dei nuovi edifici
- c) determinazione, sulla base delle valutazioni di ARPA e AUSL, nei casi diversi da quelli standard previsti nella Direttiva Applicativa, delle distanze da mantenersi dagli elettrodotti al fine di ottenere il rispetto del il valore di qualità di  $0,2 \mu\text{T}$  e del valore di cautela di  $0,5 \mu\text{T}$ .
- d) determinazione di un obiettivo di qualità rappresentato da un valore meno restrittivo di  $0,2 \mu\text{T}$  (ma non superiore a  $0,5 \mu\text{T}$ ) qualora il nuovo edificio o la nuova linea elettrica vengano edificati in un'area particolarmente urbanizzata.
- e) individuazione degli impianti che determinano il superamento del valore di cautela di  $0,5 \mu\text{T}$  al ricevitore, sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica

### 1.4.1 Individuazione delle "fasce di rispetto" (o "corridoi di fattibilità") e adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

La Legge Regionale n°30/2000 prevede che gli strumenti urbanistici debbano assicurare, in riferimento alle linee e agli impianti elettrici con tensione superiore o uguale a 15000 Volt, (tenuto conto dei programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica), che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di  $0,2 \mu\text{T}$  di induzione magnetica, valutata al ricevitore, in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il valore di qualità deve essere realizzato sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

I Comuni, al fine di assicurare il rispetto del valore di qualità, si dotano di strumenti quali la definizione di

- "corridoi di fattibilità": si intende una porzione di territorio, di adeguata dimensione, destinata ad ospitare la localizzazione degli impianti previsti dai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica fornite dai

gestori. A seguito dell'individuazione del tracciato definitivo i "corridoi di fattibilità" divengono automaticamente "fasce di rispetto".

- "fasce di rispetto": con questo termine si indica la striscia o area di terreno le cui dimensioni, determinate in via cautelativa al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità degli 0,2  $\mu$ T, sono correlate alla tipologia e alla tensione di esercizio dell'impianto elettrico.

Tali strumenti debbono essere indicati sul PRG comunale e costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.

I "corridoi di fattibilità" per le infrastrutture elettriche, relative ad impianti AT ed MT, il cui tracciato interessa il territorio di più comuni (infrastrutture di interesse sovracomunale come ad esempio cabine primarie) devono essere definiti all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o piano stralcio. Se il tracciato riguarda invece un solo comune allora può essere inserito all'interno del PSC. L'ampiezza dei "corridoi di fattibilità" deve tener conto delle caratteristiche costruttive dell'impianto, della tensione che supporta e della sua capacità di trasportare corrente: non può essere in ogni modo di dimensione inferiore a quelle fissate dall'articolo 13 della direttiva regionale n°197/2001 (valori riportati in tabella 1 e 2.). Nei "corridoi di fattibilità" non sono consentiti edifici con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere.

Le province e i comuni nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, devono realizzare il miglior rapporto tra economicità del sistema e suo inserimento nel territorio.

La "fascia di rispetto" deve essere definita per tutti gli impianti, costruiti o autorizzati, con tensione superiore o uguale 15.000 Volt, in modo tale che esternamente ad essa si realizzi l'obiettivo di qualità degli 0,2  $\mu$ T per asili, scuole e ospedali nonché per tutti gli edifici destinati alla permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Il campo magnetico generato da un elettrodotto dipende dal numero dei conduttori che lo compongono, della loro disposizione geometrica e dell'intensità della corrente elettrica. Le fasce di rispetto sono state calcolate in maniera cautelativa e riportate nella Direttiva 197/2001, adottando le tipologie standard per i tralicci (quindi per la distribuzione dei conduttori), le altezze minime dei conduttori previste a norme di legge (DM LL.PP.21/03/1988 n°449 e 6/01/1991 n°1260) e una corrente di riferimento pari al 50% della corrente massima di esercizio normale. Le distanze risultanti sono riportate in tabella 1 e 2: l'ampiezza della fascia deve essere calcolata a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea riportando le dimensioni relative per ogni lato.

Tabella 1: dimensione in metri della fascia di rispetto laterale per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla al ricevitore per linee con tensione di più di 35kVolt (Dir. Appl. 197/2001)

<b>KV</b>	<b>Terna singola</b>	<b>Doppia terna ottimizzata</b>	<b>Doppia terna ottimizzata</b>
<b>380</b>	100	70	150
<b>220</b>	70	40	80
<b>132</b>	50	40	70

Tabella 2: dimensione in metri della fascia di rispetto laterale per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla al ricettore per linee con tensione minore di 35 kVolt (Dir. Appl. 197/2001)

Linee a 15 kV	Terna o cavo singolo	Doppia terna o cavo ottimizzato	Doppia terna o cavo non ottimizzato
Linea aerea in conduttori nudi	20	12	28
Cavo aereo	3	/	4
Cavo interrato	3	/	4

E' consentito la definizione di ampiezze minori delle fasce di rispetto qualora si dimostri il perseguimento dell'obiettivo di qualità, valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5% ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale (corrente che può essere sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di scarica e invecchiamento), qualora più cautelativo, tenuto conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.

Fino alle definizioni delle aree di rispetto, nuove destinazioni urbanistiche, in contrasto con tali disposizioni, possono essere previste solamente qualora si dimostri il conseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla. Pertanto anche le nuove aree previste dai PRG vigenti si adeguano alle fasce di rispetto per il perseguimento degli 0.2  $\mu$ T in assenza di impedimenti tecnici.

#### 1.4.2 Casi atipici

Qualora si abbiano linee, con tensione pari o superiore a 15 kV, di tipologia non standard (pertanto non contemplate nella Direttiva 197/2001) ovvero se coesistono linee o cabine a media o alta tensione caratterizzate dalla compresenza di fasce di rispetto spetterà al Comune, sulla base di valutazioni tecniche dell'ARPA e dell'AUSL, stabilire la dimensione della fascia di rispetto da applicarsi.

Al fine di non penalizzare determinate situazioni *in itinere*, la direttiva 197/2001 prevede che per alcune situazioni territoriali che prevedono la presenza di aree di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di completamento già dotate delle opere di urbanizzazione primaria, che risultino in prossimità di impianti esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, il Comune possa procedere alla determinazione di un obiettivo di qualità rappresentato da un valore meno restrittivo di 0,2  $\mu$ T che troverà quindi il suo limite superiore nel rispetto del valore di cautela (0.5  $\mu$ T).

Al fine di semplificare le decisioni del Comune la Regione ha emanato una nota in cui si specifica che:

- Gli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n°30/2000 devono perseguire l'obiettivo di qualità di 0,2  $\mu$ T. Tuttavia, per particolari situazioni territoriali, è ammissibile il perseguimento di un obiettivo di qualità meno restrittivo di 0,2  $\mu$ T ma non superiore a 0,5  $\mu$ T.
- Le concessioni edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore della Legge e fino alla data di approvazione della Direttiva Regionale 197/2001 sono esonerate

dall'osservanza delle nuove norme restrittive purché i lavori abbiano già avuto inizio alla data di entrata in vigore della Direttiva e l'intervento venga completato entro i successivi tre anni.

### 1.4.3 Individuazione degli impianti che superano i 0,5 $\mu$ T al ricettore

Il valore di cautela di 0,5  $\mu$ T è indicato dal ministero ed individuato sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche, in materia di protezione da possibili effetti a lungo termine causati da esposizione a campi elettromagnetici. Tale valore viene previsto, nell'ambito del censimento e del catasto delle linee ed impianti elettrici, per l'individuazione dei ricettori per i quali dovrà essere effettuato il risanamento (in seguito all'adozione di una specifica normativa da parte dello stato).

Al fine di facilitare il futuro risanamento i Comuni, sono tenuti ad adeguare la pianificazione urbanistica, per le linee e gli impianti in esercizio o già autorizzate, individuando prioritariamente le fasce di rispetto e gli impianti che superino il valore di 0,5  $\mu$ T, misurato al ricettore, sulla base delle indicazioni fornite dai gestori delle reti.

Per facilitare tale compito si riportano in tabella 3 e 4 le ampiezze dei corridoi (calcolati con lo stesso criterio delle "fasce di rispetto" del valore di qualità di 0,2  $\mu$ T) all'interno dei quali si possono realizzare esposizioni superiori a 0,5  $\mu$ T di induzione magnetica. (direttiva applicativa 197/2001).

Tabella 3: dimensione in metri della fascia di rispetto laterale per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,5  $\mu$ T al ricettore per linee con tensione di più di 35 kV

<b>KV</b>	<b>Terna singola</b>	<b>Doppia terna ottimizzata</b>	<b>Doppia terna ottimizzata</b>
<b>380</b>	65	45	95
<b>220</b>	50	25	-
<b>132</b>	30	25	45

Tabella 4: dimensione in metri della fascia di rispetto laterale per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,5 microTesla al ricettore per linee con tensione minore di 35 kV

<b>Linee a 15 kV</b>	<b>Terna o cavo singolo</b>	<b>Doppia terna o cavo ottimizzato</b>	<b>Doppia terna o cavo non ottimizzato</b>
<b>Linea aerea in conduttori nudi</b>	13	10	18
<b>Cavo aereo</b>	2	/	2,5
<b>Cavo interrato</b>	2	/	2,5

## 2 PARTE ATTUATIVA

---

### 2.1 Competenze dei gestori di elettrodotti con tensione superiore a 15 kV

Entro il 31 Gennaio di ogni anno gli Esercenti debbono presentare gli aggiornamenti al programma di sviluppo alle Province ed ai Comuni interessati: le procedure per tali aggiornamenti rientrano nella casistica di opere, interventi e programmi di iniziativa pubblica o privata avente rilevante interesse, di cui agli accordi di programma in variante alla pianificazione previsti (art. 40 della L.R. 20/2000).

Annualmente, le mappe complete e georeferenziate dello sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione uguale o superiore a 150 kV fornite alle amministrazioni Provinciali (su CTR scala 1:5000), devono essere integrate con la consegna dei dati/grafici relativi all'andamento delle correnti medie di carico e delle corrispondenti curve di taratura.

Per le cabine di trasformazione MT/BT devono essere fornite le indicazioni relative all'ubicazione delle stesse.

Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge nazionale 36/2001 un piano di risanamento, in modo da adeguare, entro 24 mesi, gli impianti già esistenti ai limiti di esposizione. Per gli impianti con tensione sino a 150 kV il piano deve essere presentato alla Regione che lo approva, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Nel caso in cui, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, si abbia inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

I gestori, in riferimento alla progettazione dei tracciati di nuovi elettrodotti o varianti di elettrodotti esistenti, ovvero i soggetti richiedenti l'autorizzazione ex L.R. 10/93, devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla valutato ai ricettori.

I Gestori di linee con tensione uguale o superiore a 100 KVolt e tracciato superiore ai 3 Km, dovranno sottoporre il progetto alla procedura di screening come previsto dalla Legge Regionale n°35/2000.

I Gestori dovranno effettuare una specifica Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della Legge Regionale n°35/2000 per tutte le nuove linee con tensione uguale o superiore a 100 KVolt e tracciato superiore ai 10 Km, avendo cura di garantire il rispetto del valore di qualità di 0,2  $\mu$ T in corrispondenza di tutti gli ambienti abitativi interessati dal nuovo tracciato.

La progettazione, per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo di impianti e linee elettriche, dovrà essere effettuata avendo quale riferimento, **le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche** elaborate dall'Assessorato ambiente della Regione Emilia Romagna. Pertanto si consiglia una tipologia di traliccio adatta alla conformazione del territorio che minimizzi l'impatto visivo e dei campi elettrico e magnetico del nuovo elettrodotto.

**2.1.1 Modulo di dichiarazione****DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DI CAMPI MAGNETICI O  
ELETTROMAGNETICI**

Il sottoscritto

	Cognome	Nome
--	---------	------

Con studio in

	Via – Piazza	N. civico	C.A.P.	Comune
Provincia	Telefono	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> codice fiscale della persona fisica		

Iscritto all'Ordine/Collegio

---

Al n.

---

Iscritto all'Ordine/Collegio

---

In qualità di tecnico incaricato per la redazione del progetto dei lavori

---



---



---



---



---



---



---



---

Per conto della ditta

	Ragione sociale ditta, impresa, ente, società
--	---

Ubicati in

	Via –piazza	n. civico
--	-------------	-----------

---

Località	Telefono
----------	----------

Dichiara che nell'area di pertinenza dell'immobile oggetto dell'intervento di cui sopra:

- non sono presenti elettrodotti  
 sono presenti elettrodotti:

Se sì, indicare a seconda della tipologia (tensione e caratteristiche) se è rispettata la distanza indicata per ottenere il rispetto degli  $0,2 \mu\text{T}$ ?

TENSIONE	TIPOLOGIA	DISTANZA DI RISPETTO DEGLI $0,2 \mu\text{T}$	E' RISPETTA LA DISTANZA?	
			SI	NO
380 kV	Doppia terna non ottimizzata	150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Terna singola	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Doppia terna ottimizzata	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
220 kV	Doppia terna non ottimizzata	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Terna singola	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Doppia terna ottimizzata	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
132 kV	Doppia terna non ottimizzata	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Terna singola	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Doppia terna ottimizzata	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 kV linea aerea in conduttori nudi	Doppia terna non ottimizzata	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Terna singola	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Doppia terna ottimizzata	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 kV cavo aereo	Doppia terna non ottimizzata	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Terna singola	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Doppia terna ottimizzata	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 kV cavo interrato	Doppia terna non ottimizzata	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Terna singola	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Doppia terna ottimizzata	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Dichiara che nell'area di pertinenza dell'immobile in oggetto dell'intervento</b>	
sono presenti cabine di trasformazione MT/BT	<input type="checkbox"/>
sono presenti cabine di trasformazione AT/MT	<input type="checkbox"/>
non sono presenti cabine di trasformazione	<input type="checkbox"/>

<b>Dichiara che nel raggio di 200 metri dall'immobile in oggetto</b>	
sono presenti una o più stazioni radio base	<input type="checkbox"/>
non sono presenti stazioni radio base	<input type="checkbox"/>

<b>Dichiara che nel raggio di 500 metri dall'immobile in oggetto</b>	
sono presenti uno o più impianti per l'emittenza radio-televisiva	<input type="checkbox"/>
non sono presenti impianti per l'emittenza radio-televisiva	<input type="checkbox"/>

**Consapevole delle responsabilità derivanti dalla mancata individuazione della reale situazione dei luoghi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 203 C.P. dichiara che il l'immobile oggetto dell'intervento di cui sopra :**

è conforme rispetto alla normativa in materia (L.R. 30/2000 e legge quadro 36/2001)	<input type="checkbox"/>
necessita di ulteriori indagini al fine di dimostrare il rispetto alla normativa in materia (L.R. 30/2000 e legge quadro 36/2001)	<input type="checkbox"/>